



COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE

Città Metropolitana di Venezia

Via Roma n° 68 – 30010 – Tel 049/5849111 – Fax 049/58489151

ORDINANZA N. 78 del 23-11-2018

OGGETTO:

**MISURE DI CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO
ATMOSFERICO DAL 23.11.2018 AL 15.04.2019**

Premesso che:

- ✓ le emissioni da riscaldamento sono concentrate nei periodi più freddi dell'anno, più soggetti ai superamenti delle soglie acute sia per polveri sottili che per ossidi di azoto e monossido di carbonio;
- ✓ il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla “Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”, recepita dalla normativa nazionale con il D.Lgs. 155/2010, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;
- ✓ alla Città Metropolitana di Venezia sono attribuite le competenze in merito alla verifica del rendimento energetico e dello stato di esercizio e di manutenzione degli impianti termici civili installati nei comuni con meno di 30.000 abitanti (D.Lgs 192/2005) D.Lgs 311/2006 e L.R. 11/2001);
- ✓ Studi epidemiologici, nel corso degli ultimi anni, hanno dimostrato che esiste una notevole correlazione fra la presenza di polveri sottili ed il numero di patologie dell'apparato respiratorio, di malattie cardiovascolari e di episodi di mortalità riscontrati in una determinata area geografica;

Visti:

- ✓ Gli esiti del Tavolo Tecnico Zonale TTZ in data 27.09.2018, pervenuti al nostro prot 10707/18, nell'ambito del quale sono individuate le misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico per l'autunno-inverno 2018-2019;
- ✓ Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera;
- ✓ il D. Lgs. 155/2010 “Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”, in cui vengono definiti i limiti e le modalità di rilevamento di materiale particolato (PM10);
- ✓ il DPR n. 74/2013 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. 192/2005”, in particolare l'art. 5 comma 1 “...i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi autunnali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;
- ✓ l'art. 33 della Legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell'ambiente” e s.m.i.;
- ✓ il D.M. Sanità 5 Settembre 1994;
- ✓ l'art. 50 comma 10 e l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

Considerato che al fine di tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente si rende necessario **prevenire**, oltre che **evitare** e **ridurre** le concentrazioni degli inquinanti atmosferici anche attraverso l'adozione di provvedimenti di limitazione dei consumi energetici degli impianti di riscaldamento;

Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di possibili ed ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali:

ORDINA

a tutta la cittadinanza, nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del presente provvedimento e il **15.04.2019**:

1. **la riduzione delle temperature massime nel riscaldamento degli ambienti** interni come segue:
 - a. 17°C (+ 2°C di tolleranza) per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
 - b. 19°C (+ 2°C di tolleranza) per tutti gli altri edifici;
2. **la riduzione di 2 ore** del periodo massimo consentito dall'art 4 C.2 del DPR 74/2013, da attuarsi dalle ore 16.00 alle ore 18.00 di ogni giorno, **dell'esercizio degli impianti termici** (compresi stufe, caminetti ecc.) alimentati a combustibili liquidi o solidi;
3. **il divieto di combustione all'aperto**, ai sensi dell'art 182 C.6 del D.Lgs. 152/2006 (DGRV 122/2015), in particolare in ambito agricolo, (fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali) e di cantiere, ad eccezione dei tradizionali falò dell'epifania;

INVITA

- a. le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un'elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale;
- b. i gestori di esercizi commerciali e di edifici con accesso al pubblico, a chiudere le porte di accesso per evitare dispersioni termiche e gli uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa;

SI RICORDA

Il divieto di utilizzare generatori di calore di classe inferiore o uguale a 1 stella (così come classificati in DGRV n. 1908/2016 e D.M. 186/2017);

ESCLUSIONI

Si prevedono esclusioni relativamente al punto 1 della presente ordinanza "riduzioni delle temperature massime nel riscaldamento degli ambienti" secondo quanto previsto dal DPR 74/2013 **ed in ogni caso per le tutte le scuole**;

AVVERTE

Che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche;

SANZIONI

Salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25.00 ad € 500.00 da applicarsi con le procedure stabilite dalla L. 689/1981.

MANDA

a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;

DISPONE

- ✓ Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.
- ✓ Che il presente provvedimento venga notificato alla collettività, a mezzo pubblicazione/affissione all'Albo Pretorio;
- ✓ Che il presente provvedimento venga trasmesso a:
 - Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) – Città Metropolitana di Venezia;
 - Città Metropolitana di Venezia;
 - ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia;
 - Comando di Polizia Locale;
 - Ufficio Tecnico Comunale;
 - Istituto Comprensivo Scolastico di Campolongo Maggiore
 - USSL N. 3 Serenissima;

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Campolongo Maggiore, lì 23-11-2018

IL SINDACO
F.to